



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ufficio 4°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P. Giuseppe Sepe,

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

(ex art. 129 cpp)

nei confronti di:

1. _____, nato a _____ il _____ *delegato e lo difensore*
 difeso di fiducia
 dall'avv. Antonio Maria La Scala del foro di Bari: *Via Fiala, 205 - Bari*
2. _____, nato a _____ il _____, difeso
 di ufficio dall'Avv. Elisabetta Montano del foro di Nola: *delegato in*
l. V. Schiavo - Via Testa, 54 B

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 cp perché, in concorso tra loro: il / nella
 qualità di medico, il / nella qualità di beneficiario, formavano i
 certificati medici aventi data:

- 1) 14.6.2007;
- 2) 19.3.2008;
- 3) 8.10.2008;
- 4) 2.1.2009;

da ritenersi falsi in quanto mai preceduti dalle relative visite comprovanti lo stato di
 salute attestato.

Nelle date corrispondenti ai certificati e in _____

Depositata in
~~Libreria~~/Cancelleria

addi 14/07/2014

ANNOTAZIONI

Prodotto appello - ricorso

dal

il

Avviso di deposito con estratto
 della sentenza notificato al
 contumace

il

IRREVOCABILE

il

Trasmesso estratto esecutivo

il

N. _____ R.L.

Redatta scheda

il

N. _____ C.P.



Scioglimento del processo e motivi della decisione

Il 24/9/2014 il Pm sede esercitava l'azione penale nei confronti degli odierni imputati in ordine a quanto rispettivamente menzionato in epigrafe depositando nella Cancelleria di questa Ag richiesta di fissazione dell'udienza preliminare.

Preliminarmente alla fissazione dell'udienza ex art. 418 c.p.p. s'impone la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. che, nel riecheggiare l'art. 152 del previgente codice di procedura, costituisce indubbiamente uno strumento deflattivo, purché adoperato nella fase giurisdizionale.

In numerose pronunce la Suprema Corte di Cassazione aveva precisato che la decisione ex art. 129 c.p.p. può avere luogo, così come previsto dalla norma, "in ogni stato e grado del processo", cioè solo nel processo vero e proprio, e non anche nell'intero procedimento.

Nel caso di specie la fase procedimentale, con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, è cessata ed il Giudice se ritiene sussistente una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., non è obbligato ad alcuna fissazione (cfr. Cass. Sez. III, 11.3.1998, n. 3046 e, da ultimo, Cass. Sez. V, 25.11.2003 n. 756).

Infatti, la richiesta di rinvio a giudizio "chiude" la fase delle indagini preliminari per cui non v'è alcuna preclusione all'applicazione senza formalità dell'art. 129, che legittima un provvedimento comunque favorevole all'imputato.

A favore della "immediata" pronuncia de plano ex art. 129 militano il principio del favor rei ed evidenti ragioni di economia processuale, in ossequio al dettato dell'art. 111 della Costituzione, che impone la più rapida definizione del processo.



Non sfugga al giudice che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto che la fissazione dell'udienza preliminare costituisca un passaggio necessario per l'emissione di una decisione di proscioglimento.

Senonché, deve essere qui evidenziato che le stesse Sezioni Unite, pur riconoscendo che l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio determina il passaggio tra la fase procedimentale e quella processuale – fase in cui il giudice può senz'altro adottare, ricorrendone le condizioni, la declaratoria ex art. 129 - hanno tuttavia ritenuto che ciò non possa farsi con provvedimento "de plano", bensì osservando il rito camerale dell'udienza preliminare. Ciò in omaggio al principio del contraddittorio, inteso come diritto delle parti all'ascolto.

E tuttavia, è lecito obiettare che una simile opzione ermeneutica finisce per sacrificare del tutto l'altro principio di rango costituzionale che viene in rilievo, ossia quello della ragionevole durata del processo, che occorre porre in bilanciamento con il principio, cui si è fatto riferimento, del contraddittorio.

Ed infatti la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato – corredata dall'indicazione degli elementi di prova e dall'allegazione del fascicolo – consente ed impone al Giudice una compiuta valutazione della prospettazione accusatoria e, per altro verso, l'esito favorevole per l'imputato rende evidente la superfluità dell'incontro con le parti, che finirebbe per aggravare l'exitus processus, in contrasto con il principio di economia processuale, senza che il diritto all'ascolto possa riceverne sostanziale pregiudizio.




nel merito, agli imputati e contestata l'emissione, in concorso, di falsi certificati medici. In fatto, nel corso di un'indagine promossa, dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli per il reato di "collusione di militare", anche mediante intercettazioni telefoniche, nei confronti di tali _____ e _____, militari in servizio presso la G.d.F., era captata una conversazione tra il _____ e _____, militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo G.F. di Giugliano in Campania, nella quale quest'ultimo richiedeva al _____ ed alla sua compagna _____

_____ un certificato medico per i giorni 19, 20 e 21 marzo del 2008, al fine di giustificare la propria assenza per la citazione, in qualità di testimone, in alcuni processi.

A seguito di ulteriori indagini si evidenziava che tra il 1.1.2007 ed il 31.7.2009 il _____ aveva prodotto 3 certificati medici, rilasciati con timbro del medico di base dott. _____ che, tuttavia, nel periodo di tempo in questione, era stato sostituito, a causa di malattia, dal dott. _____.

Le risultanze dell'attività intercettizia, - che riguardavano anche le condotte poste in essere dal medico _____ ed altri -, determinavano la trasmissione, ad opera della Procura militare procedente, degli atti a questa sede giudiziaria, sul rilievo che lo studio del medico all'interno del quale le false certificazioni erano state prodotte si trovava in Marigliano, comune ricompreso nel circondario di questa A.G.

Come sintetizzato nella richiesta di rinvio a giudizio le captazioni sostanziano i comportamenti degli imputati tesi a porre in essere talune false certificazioni in favore del _____, rivoltosi, tramite un'intermediaria, _____, allo studio di _____, il quale



li rilasciava in assenza dei presupposti di legge e, in particolare, senza procedere a visita medica nei confronti del paziente.

Gli atti d'indagine trovavano completamente nell'assunzione a sit del suddetto _____ il quale ammetteva d'aver rilasciato taluni certificati medici senza sottoporre a visita il _____.

Sulla base del materiale raccolto il Pm esercitava, quindi, l'azione penale nelle forme di cui in premessa.

Ritiene l'estensore che l'accusa mossa nei confronti degli imputati non sia riscontrata da sufficienti elementi di prova, senza, quindi, la necessità di alcun ulteriore approfondimento emergendo, sin da questa sede, l'inevolubilità del materiale probatorio raccolto.

Perno fondamentale della tesi d'accusa è il materiale evincibile dalle intercettazioni telefoniche, il quale, ad avviso dell'estensore, è processualmente inutilizzabile.

La prima considerazione da svolgere in ordine a tale punto è che alcuna connessione è dato evincere tra i fatti (di collusione di militare) contestati all' _____ e _____ e quelli (ulteriori e diversi) emersi dalle intercettazioni e riguardanti _____ (ed il dott. _____).

Le intercettazioni disposte dall'Ag militare avevano inequivocabilmente ad oggetto *solo, ed esclusivamente*, i reati di cui all'art. 3 L. n. 1383/1941 ed il controllo dei decreti autorizzativi e di proroga trasmessi - ed acquisiti in atti - non solo permette di ricavare tale dato ma consente anche di



informati, che mai da tale perimetro, anche sotto il profilo motivazionale, si è mai usciti.

Stante l'assenza di ogni connessione tra i due procedimenti, ed il fatto che i reati riguardo ai quali è stata autorizzata l'attività intercettizia sono diversi da quelli oggetto della richiesta di rinvio a giudizio qui in esame - e, per i quali, non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza -, occorre porsi il problema dell'eventuale utilizzazione delle risultanze intercettizie sotto il profilo dell'art. 270 c.p.p.

Com'è noto, la norma citata sancisce che *"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza"*, ragion per cui l'eventuale violazione di tale perimetro processuale determina la sanzione di cui all'art. 271 c.p.p. (*divieto di utilizzazione* : - *"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge"*).

La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha avuto modo di stratificare una serie di canoni interpretativi rifuggendo sia da ogni interpretazione meramente letterale (e formalistica) che determina un eccessivo restringimento dell'utilizzazione del materiale raccolto in relazione a fatti non oggetto dei decreti autorizzativi e sia da una impostazione che surrettiziamente violi l'espressa volontà del legislatore di stabilire delle soglie di accesso a tale mezzo di ricerca della prova, potentemente invasivo di una sfera costituzionalmente protetta.



È per tale ragione che i giudici di legittimità hanno, ad esempio, da un lato, stabilito che *"la riunione di procedimenti non è di per sé condizione sufficiente ad escluderne la diversità in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 c.p.p., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diversità" che può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico"* - Cass., Sez. VI, n. 20910/2012 - e, dall'altro, che *"i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite"* - Cass. Sez. VI, n. 22276/2012.

Il corretto canone ermeneutico da prendere in considerazione è pertanto, quello di verificare, in concreto, se le indagini aventi ad oggetto i due diversi procedimenti sono tra loro strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e/o finalistico.

Ebbene, emerge oggettivamente che tra le indagini finalizzate all'acquisizione di elementi in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3 L. 1383/41 cit. e quelle qui in esame non v'è alcun vincolo di connessione, comunque si voglia declinare tale parametro, e cioè sotto il profilo oggettivo, probatorio e/o finalistico essendo le prime del tutto avulse fattualmente da quelle riguardanti il _____ ed il _____.



bilati le intercettazioni venivano autorizzate, in seguito all'acquisizione della notizia che i citati [] e [] avrebbero, nel corso del sequestro di un quantitativo di t.l.e., trattenuto per sé una parte dei tabacchi di contrabbando con la conseguenza che, solo del tutto incidentalmente (= casualmente) si acquisivano elementi riguardanti le certificazioni sanitarie rilasciate al [] del tutto autonome e svincolate, anche sotto il profilo probatorio ed oggettivo, da qualsiasi connessione con le prime.

In relazione a quest'ultime anche i decreti di proroga che si susseguivano non riportavano "traccia" alcuna sia sotto il profilo meramente nominativo che sotto quello motivazionale rendendo ancor più palese la espressa violazione del disposto normativo di cui agli artt. 270-271 c.p.p.

Proprio il fatto di dover far riferimento, come più volte espresso dai giudici di legittimità, ad una nozione sostanziale di diversità consente di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni disposte in relazione ai delitti di collusione di militare avendo esse ad oggetto non solo fattispecie oggettivamente diverse tra loro ma anche del tutto avulse da qualsiasi collegamento probatorio e finalistico.

Alla sanzione di inutilizzabilità appena pronunciata va, ad aggiungersi, quella relativa alle sit raccolte dalla Pg nei confronti delle persone la cui individuazione emergeva dall'esame delle captazioni: nei confronti del [], difatti, occorre procedere all'audizione nella qualità di persona indagata e non come persona informata dei fatti, emergendo dagli atti (e cioè, proprio dalle intercettazioni, non a caso rubricate nel codice di

... procedura penale come mezzo di ricerca della prova) elementi concreti di
... da contestare nell'apposita, e qualificata, sede.

In ogni modo e tutt'al più, v'era la necessità di interrompere la
verbalizzazione in corso per rendere all'interessato la diversa qualità nella
quale veniva sentito, proprio per non incorrere nella sanzione di cui al
disposto normativo ex art. 63, comma 2, ("Se la persona deve essere
sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle
indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate") e 64, 3°
comma bis, c.p.p.

In ogni caso, e solo per un'esigenza di completezza, deve evidenziarsi che
già dagli atti acquisiti nel fascicolo del Pubblico Ministero emergeva la
completa estraneità ai fatti in contestazione dell'imputato

... posto che, come attestato dalle indagini della Guardia di
Finanza, Gruppo pronto impiego di Napoli (cfr. nota prot. 0126277 del
5.3.2010 trasmessa il 22.3.2010, in atti) il sanitario, nell'arco temporale
considerato, era stato sostituito, per malattia, dal dott. ..., il
quale materialmente aveva sottoscritto e rilasciato i certificati, talché
alcuna responsabilità potrebbe in ogni caso farsi risalire allo stesso.

Peraltro, sempre in via subordinata si osserva che reati contestati con
riferimento ai falsi certificati del 14.6.2007 e del 19.3.2008 sono ormai
estinti per prescrizione, essendo decorso, prima del deposito della richiesta
di rinvio a giudizio, il termine ordinario di prescrizione in assenza di validi
atti interruttivi.

Le determinazioni sopra assunte in materia di inutilizzabilità processuale determinano, pertanto, una prognosi probatoria negativa riguardo alla proficua celebrazione dell'udienza dibattimentale essendo palese, alla luce della irrecuperabilità del materiale sopra menzionato, l'inevitabilità nella diversa sede di quanto ne residua costituendo le risultanze intercettive l'architrave accusatorio su cui impernare ogni successiva valutazione.

P. Q. M.

Il GUP COSI' PROVVEDE:

Letto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di
e in ordine a quanto
loro rispettivamente ascritto perchè i fatti non sussistono.

Nola, 2/10/2014

Il Giudice per l'udienza preliminare
Giuseppe Sepe

The block contains several handwritten marks. At the top left, there is a long diagonal line. Below it, there is a curved line that starts under the first line and ends under the second. At the bottom, there is a large, complex scribble consisting of multiple overlapping lines, possibly representing a signature or a stamp.



TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 95/82/110 R.G. N.E.

N. 691/81/14 R.G. G.I.P.

AVVISO DEPOSITO CON ESTRATTO DI SENTENZA
(Art. 548 - comma 3° - c.p.p.)

Nel procedimento penale a carico di _____

è stata emessa la sentenza di cui all'art. 548 - comma 3° - c.p.p.

COMUNICASI

che in data _____ è stata depositata la sentenza emessa all'udienza del
_____ con motivazione **CONTESTUALE - NON CONTESTUALE;**

Nota di _____

TRIBUNALE DI NOLA